

*L'Amministrazione di sostegno va esclusa se il paziente
è affetto da agiti suicidari*

TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. IX CIV., - 27 AGOSTO 2013 – G.T. G. BUFFONE

Amministrazione di sostegno – Interdizione – Criterio discrezionale – Soggetto auto o etero lesivo – Inadeguatezza dell'amministrazione di sostegno – Paziente con tendenze suicidarie

L'amministrazione di sostegno è preferibilmente da escludere "per l'attitudine del soggetto protetto a porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti". In particolare, va esclusa in presenza di soggetto portatore di patologia psichiatrica che conduca a tendenze suicidarie. In un contesto del genere, infatti, l'amministrazione di sostegno – anche per lo speciale ed esclusivo meccanismo di confronto continuo con la persona beneficiaria (v. art. 410 c.c.) – rischierebbe di pregiudicare in modo gravissimo la persona protetta perché anche le tendenze suicidarie non potrebbero essere inibite prontamente ed in modo efficace. In ipotesi del genere, insomma, è la misura di totale limitazione della capacità di agire che deve essere applicata alla persona da proteggere: non certo per rievocare lo stigma che la coscienza contemporanea ripudia e la normativa di nuovo conio combatte, bensì per fornire una risposta di protezione più adeguata, efficace, con valenza giuridica totalmente sostitutiva.

RILEVA E OSSERVA QUANTO SEGUE

X risulta sottoposta a ricoveri ospedalieri almeno sin dall'anno 2003: dal lungo resoconto della sofferta storia soggettiva della beneficianda si apprende che questa è stata ripetutamente colpita da trattamenti sanitari obbligatori (già nel 2003, ad ..), inidonei a provocare nella stessa senso di criticità e coscienza della malattia ovvero a renderla collaborativa rispetto alla cura per il suo best interest. Spiccano, a prova della suddetta circostanza, le volte in cui ha abbandonato la casa trasferendosi in albergo ovvero le volte in cui, pur essendole stato richiesto di presentarsi presso le strutture di competenza (CPS), ha puntualmente disertato gli inviti. L'ultima pagina della storia clinica lascia emergere il gravissimo ricorso ad atti autolesivi, esternatisi nella massima misura negativa: comportamenti retti da ideazione suicidaria e finalizzati a provocare la morte. Le condotte poste in essere dalla beneficianda si contraddistinguono anche per intensità e gravità: ad esempio, da ultimo, ha tentato di incendiare o allagare la palazzina di tre piani di sua proprietà. Si tratta, inoltre, di condotte insensibile alla rete fisiologica di protezione familiare, pur massiccia e presente: a nulla è valsa la stretta dei parenti (in particolare la madre) per inibire la reiterazione degli atti auto o etero lesivi. Alla base delle esternazioni violente, l'anamnesi rivela una forma grave di psicosi cronica, con caratteristiche persecutorie, depressione maggiore e disturbi associati (anche dell'alimentazione). Il primo tentativo di suicidio è del 2001 ma non è, purtroppo, rimasto isolato. La gravità delle condotte (sia quantitativamente che qualitativamente) è progressivamente aumentata sino a raggiungere livelli astrattamente pluri-offensivi e di rischio per l'intero tessuto sociale di interazione. La relazione peritale in atti conferma la completa assenza di criticità della

malattia con grave deterioramento fisico generale; la relazione mette in risalto il frequente ricorso ai trattamenti sanitari obbligatori.

Il contesto sopra descritto, ampiamente documentato, univocamente provato dalla certificazione medica, all'evidenza rende inadeguata la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno. Secondo l'indirizzo pressoché unanime, della giurisprudenza, l'introduzione della amministrazione di sostegno non significa che a seguito dell'entrata in vigore della legge 6/2004 gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione debbano considerarsi abrogati: come infatti chiarito anche dalla Corte Costituzionale (sentenza 9 dicembre 2005 n. 440) la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, nel caso concreto, garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la possibilità di ricorrere alle più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione - che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria - ove ciò risulti assolutamente necessario per la protezione della persona, in una prospettiva di constatata impossibilità di ricorso all'amministrazione di sostegno. La giurisprudenza delle Alte Corti, con i primi arresti, ha dato luogo ad una sorta di *actio finium regundorum* deputata a tracciare l'esatta linea di confine tra l'istituto dell'amministrazione di sostegno e quello della interdizione (o inabilitazione). Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa» (Cass., sentenza n. 13584 del 12 giugno 2006). Secondo la Suprema Corte (v. Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 ottobre 2011 n. 22332, Pres. Vitrone, res. Salmé), in particolare, in materia di distinzione tra amministrazione di sostegno e interdizione, la scelta dell'una o dell'altra misura deve tenere conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad "un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti... corrisponderà l'amministrazione di sostegno" mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta "di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno". Come ulteriore criterio che può aggiungersi ma non sostituire il criterio principale il giudice può considerare "anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie". (cfr., ad esempio, Cass. 22 aprile 2009, n. 9628).

Ebbene, seguendo gli insegnamenti della Suprema Corte, l'ADS è preferibilmente da escludere “*per l'attitudine del soggetto protetto a porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti*”. Orbene, nel caso di specie, è provato che la beneficiaria non ha coscienza della propria malattia; è rimasta insensibile alle procedure di cura coatta; non è stata aiutata dal supporto amorevole e coraggioso dei familiari; non ha reagito alle proposte di collaborazione e supporto; non ha seguito con frequenza il trattamento terapeutico. In un contesto del genere, l'amministrazione di sostegno – anche per lo speciale ed esclusivo meccanismo di confronto continuo con la persona beneficiaria (v. art. 410 c.c.) – rischierebbe di pregiudicare in modo gravissimo la persona protetta perché anche le tendenze suicidarie non potrebbero essere inibite prontamente ed in modo efficace. In ipotesi del genere, insomma, è la misura di totale limitazione della capacità di agire che deve essere applicata alla persona da proteggere: non certo per rievocare lo stigma che la coscienza contemporanea ripudia e la normativa di nuovo conio combatte, bensì per fornire una risposta di protezione più adeguata, efficace, con valenza giuridica totalmente sostitutiva. La situazione di estrema urgenza impone la immediata trasmissione degli atti al Pubblico Ministero perché valuti la immediata presentazione del ricorso per interdizione.

P.Q.M.

letti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ., 720-bis c.p.c.

RIGETTA il ricorso
MANDA alla cancelleria per la comunicazione del decreto alle parti e al Pubblico Ministero

Milano, li 27 agosto 2013
TUTELARE

IL GIUDICE

Dr. Giuseppe Buffone